

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 28/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI IN RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ARERA 15/2022 DI REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

L'anno **2023** il giorno **28** del mese di **Aprile** alle ore 16.30 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Folloni Annalisa	SI	Costa Gianroberto Stefano	NO
Longinotti Giovanni	SI	Barella Silvia	AG
Angella Claudio	SI	Lucchetti Federico	SI
Filippi Giuliana	SI	Draghi Andrea	SI
Romiti Laura	SI		
Tonarelli Luciano	SI		
Pantò Laura	SI		

Presenti : 9 Assenti : 1 Assenti Giustificati : 1

Partecipa il Segretario Comunale, Michelini Paola.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Folloni Annalisa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- ✓ l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- ✓ l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- ✓ il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra esposto il Consiglio Comunale del Comune di Filattiera, con propria Deliberazione n. 16 del 28/06/2021, ha approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) successivamente modificato con atto C.C. n. 23 del 29/07/2021;

VISTE le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI ed in particolare:

- ✓ il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
- ✓ la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF), sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- ✓ la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 TQRIF);
- ✓ la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF);

RICHIAMATA la delibera assembleare n.16 del 29.04.2022 dell'Autorità d'Ambito Ottimale Toscana Costa con la quale è stato adottato lo Schema della Carta della Qualità del servizio integrato di gestione rifiuti

urbani in vista dell'approvazione della Carta unica per singola gestione ai sensi art. 5 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) - allegato A alla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF;

VISTI

- ✓ l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;
- ✓ l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- ✓ l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- ✓ l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ✓ l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla

data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

DATO ATTO che:

- ✓ il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- ✓ per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario nonché opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla rivisitazione ed all'adeguamento del vigente regolamento TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

ESAMINATO lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI, opportunamente rivisitato ed adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sotto la lettera "A";

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, rilasciato dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, dott.ssa Gaia Angella;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000 dal Revisore dei Conti;

Con voti favorevoli 8, n. 1 astenuto (Draghi), e nessun voto contrario espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TA.RI.), allegato "A" e di disporre l'entrata in vigore dal 01/01/2023. Lo stesso sostituisce il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/06/2021 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2021;
2. di dare atto che il Regolamento recepisce le modifiche ai sensi della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

3. di prendere atto che il suddetto Regolamento, vista la sua approvazione entro il termine di cui all'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, così come convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, pubblicato nei modi di legge, entrerà in vigore nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 10 delle preleggi, 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione e, produrrà i suoi effetti con decorrenza 1° gennaio 2023;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
6. di dare atto che, il testo del presente atto ed i relativi allegati, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale di cui al punto precedente, verranno predisposti ed adattati al formato elettronico definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2021, così come chiarito dalla Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021;
7. di pubblicare la presente deliberazione e relativi allegati sull'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 33/2013.

Inoltre, ravvisate le ragioni di necessità ed urgenza, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito: voti favorevoli 8, n. 1 astenuto (Draghi), e nessun voto contrario espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 12**

Ufficio Proponente: **Uffici Area Economico - Finanziaria**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI IN RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ARERA 15/2022 DI REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Uffici Area Economico - Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/04/2023

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Gaia Angella

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Gaia Angella

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
FOLLONI ANNALISA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MICHELINI PAOLA